



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XIII - Ambito Territoriale di Sondrio
Via Carlo Donegani, 5 - 23100 Sondrio - Codice IPA: m_pi

IL DIRIGENTE

- VISTA** l'Ordinanza Ministeriale 112 del 6 maggio 2022 recante "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo", per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;
- VISTO** il proprio decreto, prot. n. 3267 del 13 giugno 2022, relativo alle deleghe ai dirigenti delle istituzioni scolastiche per la valutazione delle istanze delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze;
- VISTO** il proprio atto prot. n. 4954 del 31 luglio 2023, con il quale sono state ripubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze della Provincia di Sondrio di 1° fascia, integrate dagli elenchi aggiuntivi, e 2° fascia - posto comune e sostegno - del personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I e II grado e del personale educativo di cui all'O.M. 6 maggio 2022, n. 112, valide per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;
- VISTI** gli artt. 2 e 4 della nota MIM n. 43440 del 19 luglio 2023 con oggetto "Anno scolastico 2023/2024 - Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e ATA";
- VISTO** l'art. 6, comma 4 della citata O.M. n. 112 del 06 maggio 2022 che dispone "gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo";
- VISTO** L'art. 7, commi 8 e 9 della citata O.M. n. 112 del 06 maggio 2022 che dispongono rispettivamente "L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie" e "Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci";
- VISTO** l'art. 8, comma 7 della citata O.M. n. 112 del 06 maggio 2022 che stabilisce che "L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate";
- VISTO** l'art. 8 comma 8 della citata O.M. n. 112 del 06 maggio 2022 che stabilisce "All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica, con apposito provvedimento, l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020";
- VISTO** l'art. 8 commi 9 e 10 della citata O.M. n. 112 del 06 maggio 2022 che rispettivamente dispongono "In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000. Gli uffici scolastici territorialmente competenti coordinano le operazioni definendone le relative tempistiche" e "Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XIII - Ambito Territoriale di Sondrio
Via Carlo Donegani, 5 - 23100 Sondrio - Codice IPA: m_pi

- punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura"
- VISTO** il provvedimento del Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico Statale "De Simoni-Quadrio" di Sondrio prot. n. 13646 del 19 dicembre 2023 avente ad oggetto proposta di esclusione dalle GPS, classe di concorso A046 - Scienze giuridico-economiche, dell'aspirante docente Botacchi Sabrina;
- VISTO** il provvedimento del Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico Statale "De Simoni-Quadrio" di Sondrio prot. n. 683 del 18 gennaio 2024 avente ad oggetto proposta di esclusione dalle GPS, classe di concorso A046 - Scienze giuridico-economiche, dell'aspirante docente Fontana Silvia;

DISPONE

Art. 1

A seguito dei controlli effettuati previsti dalla citata normativa sono esclusi dalle Graduatorie provinciali di Supplenza della Provincia di Sondrio e dalle relative graduatorie di istituto (GI) di cui all'O.M. n. 112 del 06 maggio 2022, valide per il biennio aa. ss. 2022-24 gli aspiranti docenti di seguito elencati:

- **Botacchi Sabrina**, relativamente alla classe di concorso A046 - Scienze giuridico-economiche, II fascia, per mancanza del titolo di accesso;
- **Fontana Silvia**, relativamente alla classe di concorso A046 - Scienze giuridico-economiche, II fascia, per mancanza del titolo di accesso.

Art. 2

Conseguentemente a tale determinazione, l'eventuale servizio prestato dai docenti non in possesso del relativo titolo di accesso è, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico dell'istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione.

Il DIRIGENTE delegato
Vincenzo CUBELLI